

REGOLAMENTAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO DELLA QUOTA ALLOGGIO, PRESENTATE DAGLI STUDENTI RINUNCIATARI DEL POSTO ASSEGNATO PRESSO LE CASE DELLO STUDENTE

Sono stabilite le seguenti condizioni e penalità di cancellazione sulle prenotazioni alloggio:

- 1) richiesta di rimborso
 - 2) accertamento dell'importo accreditato sul conto corrente bancario dell'Università
- a) fino a 30 gg prima dell'inizio del corso: nessuna penale,
 - b) fino a 15 giorni antecedenti la data di inizio corso: il 10% dell'importo accreditato,
 - c) fino a 7 giorni antecedenti la data di inizio corso: 50% dell'importo accreditato,
 - d) da 6 a 0 giorni antecedenti l'inizio del corso: intero importo accreditato.
 - e) per partenze anticipate: intero importo accreditato
 - f) per mancati arrivi o no show: decorse 24 ore dal mancato arrivo e senza comunicazione pervenuta da parte dello studente l'Università si riterrà libera da ogni impegno ed il posto sarà nuovamente disponibile per altra assegnazione. Nessun rimborso né parziale o totale potrà essere reclamato dallo studente.

La data di riferimento per il conteggio dei giorni è sempre quella a far inizio dalla data di arrivo della richiesta di rimborso a quella di inizio del corso.

In applicazione dell'art. 4 comma 5 ultimo cpv della Convenzione nessun rimborso comunque è previsto nel caso in cui l'Azienda Regionale addebiti all'Università, tramite fatturazione, il posto assegnato e poi disdetto. L'avvio della procedura di rimborso, pertanto, inizierà non prima dell'emissione dei posti alloggio fatturati dall'Azienda Regionale.